

CRISI D'IMPRESA

Gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore

di **Roberto Giacalone**

Gli articoli [142](#) – [149 CCII](#) rappresentano l'insieme delle norme che **descrivono gli effetti immediati** che la **pronuncia del tribunale ha sul patrimonio debitore**.

È bene precisare che le nuove disposizioni non modificano di molto l'impianto normato dagli [articoli 42-49 L.F.](#), limitandosi a **modifiche più formali che sostanziali**, come ad esempio la sostituzione del termine **"fallimento"** o **"fallito"** con i termini di **"liquidazione giudiziale"** e di **"debitore"**.

Il vincolo di destinazione che impatta sul patrimonio del debitore è espressione dell'[articolo 142 CCII](#), che parallelamente all'[articolo 42 della L.F.](#), stabilisce che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, abbia come effetto immediato lo **spossessamento** dei beni, privando quindi il debitore sia della amministrazione che della disponibilità di tutti i suoi beni, non solo quelli identificabili alla data di pronuncia della sentenza, ma **anche quelli che vi sopraggiungono durante la procedura** ([articolo 142, comma 2](#)).

Il comma 3, statuisce inoltre che *"il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono durante la procedura qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi"*.

La lettura della norma sembra, da un lato, affidare la custodia di tutti i beni del debitore alla **curatela**, proprio come nella **legge fallimentare**, dall'altro dà la facoltà allo stesso curatore, sulla base di un'analisi costi e benefici, e ricevuta l'approvazione del comitato dei creditori, di **valutare la rinuncia alla loro acquisizione**.

Il debitore, oltre che del patrimonio, viene privato anche della **legittimazione processuale** ([articolo 143 CCII](#)) relativamente a tutte le controversie riguardanti i **rapporti di natura patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale**, spostando di fatto la legittimazione processuale sulla figura del curatore.

Le uniche azioni processuali in cui il debitore può essere legittimato, sono le azioni in cui è ravvisabile un'imputazione di **carattere penale** o quando **l'intervento è previsto dalla legge**.

L'articolo 143 CCII ultimo comma, stabilisce infine che la **dichiarazione di liquidazione giudiziale costituisce causa di interruzione del processo**, identificando come termine della riassunzione, quello in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Per effetto della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, tutti i pagamenti fatti, ma anche quelli ricevuti, non sono **opponibili ai creditori** ([articolo 144 CCII](#)), proprio come stabilito dall'[articolo 43 L.F.](#), pertanto nel caso in cui il debitore riceva un pagamento, questo risulta **inefficace** perché **non è più legittimato a ricevere la prestazione**.

L'[articolo 145 CCII](#), in modo analogo all'[articolo 45 L.F.](#), stabilisce che le formalità espletate dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, seppur giuridicamente valide, non sono efficaci di diritto nei confronti dei creditori, che vengono quindi **preferiti ai terzi**. La norma fa applicazione dei principi generali di cui agli [articoli 2914 e 2915 cod. civ.](#)

Non di rilievo sono le innovazioni apportate agli [articoli 146 – 149 CCII](#) rispetto alle speculari norme della legge fallimentare, dove si ribadisce ad esempio **l'indisponibilità dei beni e dei diritti strettamente personali del debitore** o la possibilità di **concessione di un sussidio a titolo di alimenti** per il debitore e la propria famiglia, qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza ([articolo 147 CCII](#)) oppure nel caso di **concessione del diritto di abitazione anche in un immobile posseduto con altro diritto reale rispetto a quello di proprietà** ([articolo 147, ultimo comma, CCII](#)).

Infine, seguendo il **parallelismo tra liquidazione giudiziale e legge fallimentare**, analoghi sono gli obblighi imposti al debitore persona fisica di consegnare tutta la corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale ([articolo 148 CCII](#)), oppure gli obblighi, previsti dall'[articolo 149 del CCII](#), rivolti ai **debitori persone fisiche**, amministratori e liquidatori delle società o dell'ente, di comunicare al curatore la propria **residenza** o il proprio domicilio e ogni eventuale cambiamento; di rendersi disponibili agli organi della procedura per eventuali chiarimenti presentandosi di persona al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori; nel caso di **legittimo impedimento**, quello di comparire per mezzo di un procuratore.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >